



Provincia di Bergamo  
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

**Ambiente**  
Rifiuti

Numero: **2801** / Reg. Determinazioni  
Registrata in data **30/12/2016**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

**OGGETTO:**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A (RIFIUTI) DELLA D.D. N. 125 DEL 05.02.2016. TITOLARE LA DITTA RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA, VIA LESINA N. 1/A.

Io sottoscritta Monica Castelli, Specialista agro-ambientale del Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo, certifico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico sottoscritto con firma olografa dal Dott. Claudio Confalonieri in data 30/12/2016 (acquisito al Registro delle Determinazioni Dirigenziali con il n. 2801 in data 30/12/2016).  
Bergamo, 18/01/2017

LA SPECIALISTA AGRO-AMBIENTALE

p.ch. Monica Castelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

N.ro 77 /interno del Provvedimento dirigenziale

Inviata al Presidente in data 30 DIC. 2016

Roncelli Costruzioni var sost II parte D.D./LA

N° 2801 del Registro delle determinazioni

Data 30 DIC. 2016

## PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Ambiente  
Servizio Rifiuti

**OGGETTO:** Modifiche ed integrazioni all'ALLEGATO A (rifiuti) della D.D. n. 125 del 05/02/2016. Titolare la ditta RONCELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Comune di Brembate di Sopra, Via Lesina n. 1/A.

### DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 30 del mese di Dicembre dell'anno duemilasedici.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Dott. Claudio Confalonieri**

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 25/03/2016, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1° aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2018, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 21/03/2016;

#### RICHIAMATI:

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi";
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- la Direttiva 09/04/2002 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche" e s.m.i.;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Claudio Confalonieri)



- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
- la L. 30/12/2008, n. 210;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni";
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 "Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»";
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

**RICHIAMATE:**

⇒ la D.D. n. 125 del 05/02/2016, assunta in data 02/02/2016, avente per oggetto:

- *"Approvazione del progetto ed autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 19 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. alla realizzazione e all'esercizio di varianti sostanziali all'impianto di recupero (R13, R3, R5, R12) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Brembate di Sopra, Via Marconi nn. 32-34-36-38, di cui alla D.D. n. 556 del 09/03/2012 e s.m.i.*
- *Rinnovo con modifiche ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia presso l'insediamento sito in Comune di Brembate di Sopra, Via Marconi nn. 32-34-36-38, rilasciata dall'ATO Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 1595/LF/AATO del 20/07/2011;*
- *Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ad apportare modifiche sostanziali alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Comune di Brembate di Sopra, Via Marconi nn. 32-34-36-38, già autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con D.D. n. 1486 del 25/05/2015 e s.m.i.*

*Titolare la ditta RONCELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Comune di Brembate di Sopra, Via Lesina n. 1/A";*

⇒ la nota provinciale prot. n. 27760/09-11/LA del 20/04/2016 di accettazione dell'appendice n. 4 del 16/02/2016 alla polizza fidejussoria n. 01.000002340 del 30/03/2012, emessa dalla S2C S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni;

DATO ATTO che, nell'ambito della Conferenza di Servizi conclusiva del 12/08/2015 per il rilascio della predetta D.D. n. 125 del 05/02/2016, era stato stabilito di demandare ad un separato provvedimento, dopo ulteriori valutazioni con il coinvolgimento di A.R.P.A., l'approvazione delle seguenti varianti richiesta dalla Ditta:

- produzione delle "terre da coltivo" ottenibili da processo di recupero di rifiuti non pericolosi;
- operazione R5 sui rifiuti di cui ai codici C.E.R. 191302 e 191304;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Claudio Cappelletti)



- revisione della vigente prescrizione che esclude la provenienza dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170504 e 200202 da siti contaminati e/o operazioni di bonifica”.

VISTE le note datate 24/02/2016 (in atti provinciali al prot. n. 12783 del 24/02/2016), 09/05/2016 (in atti provinciali al prot. n. 31309 del 09/05/2016) e 25/10/2016 (in atti provinciali al prot. n. 68772 del 26/10/2016) con le quali la Ditta ha chiesto di poter apportare all’impianto alcune ulteriori modifiche gestionali;

PRESO ATTO dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che:

- ⇒ le caratteristiche dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell’allegata Scheda tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ⇒ l’importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 125 del 05/02/2016;

DATO ATTO che l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda tecnica sopra richiamata;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. 6 luglio 1999, n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente – A.R.P.A.”, artt. 3 e 5 l’A.R.P.A. esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca dell’autorizzazione, di cui all’art. 208, comma 13 e all’art. 278 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

#### DETERMINA

- 1) di modificare ed integrare l’ALLEGATO A (rifiuti) alla D.D. n. 125 del 05/02/2016 rilasciata alla ditta RONCELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Comune di Brembate di Sopra, Via Lesina n. 1/A, in conformità all’istanza presentata e successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell’allegata Scheda tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare integralmente, per quanto non modificato e/o in contrasto con il presente atto, le prescrizioni e le disposizioni impartite con D.D. n. 556 del 09/03/2012, D.D. n. 739 del 23/03/2012, D.D. n. 636 del 25/03/2013, D.D. n. 1909 del 17/09/2013, D.D. n. 307 del 13/02/2014 e D.D. n. 125 del 05/02/2016, compresa la data di scadenza (07/03/2022);

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Claudio Confalonieri)



- 3) di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 4) di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
- 5) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta presenti un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
- 6) di disporre che copia del presente atto venga trasmesso alla Regione Lombardia, al Comune di Brembate di Sopra, all'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, all'A.T.S. Bergamo, al Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Attività Estrattive, Difesa del Suolo e Paesaggio - Ufficio Gestione del Paesaggio provinciale, all'A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e all'HIDROGEST S.p.A.;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Dott. Claudio Confalonieri



## PROVINCIA DI BERGAMO

### Settore Ambiente Servizio Rifiuti

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A (RIFIUTI) DELLA D.D. N. 125 DEL 05/02/2016.  
TITOLARE LA DITTA RONCELLI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BREMBATE  
DI SOPRA, VIA LESINA N. 1/A.**

#### SCHEDA TECNICA

DITTA RICHIEDENTE: RONCELLI COSTRUZIONI S.r.l.  
SEDE LEGALE: Via Lesina, 1/A – Brembate di Sopra  
INSEDIAMENTO: Via Marconi, 32-34-36-38 – Brembate di Sopra  
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA: 24/02/2016 (protocollo provinciale n. 12783 del 24/02/2016)  
INTEGRAZIONI DATI: 09/05/2016 (in atti provinciali al prot. n. 31309 del 09/05/2016);  
30/05/2016 (in atti provinciali al prot. n. 36877 del 31/05/2016);  
25/10/2016 (in atti provinciali al prot. n. 68772 del 26/10/2016).

#### **PREMESSA**

Con D.D. n. 125 del 05/02/2016, assunta in data 02/02/2016, è stato rilasciato il provvedimento avente per oggetto:

- *“Approvazione del progetto ed autorizzazione ai sensi dell’art. 208, comma 19 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. alla realizzazione e all’esercizio di varianti sostanziali all’impianto di recupero (R13, R3, R5, R12) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Brembate di Sopra, Via Marconi nn. 32-34-36-38, di cui alla D.D. n. 556 del 09/03/2012 e s.m.i.;*
- *Rinnovo con modifiche ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia presso l’insediamento sito in Comune di Brembate di Sopra, Via Marconi nn. 32-34-36-38, rilasciata dall’ATO Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo con nota prot. n. 1595/LF/AATO del 20/07/2011;*
- *Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ad apportare modifiche sostanziali alle emissioni in atmosfera dello stabilimento sito in Comune di Brembate di Sopra, Via Marconi nn. 32-34-36-38, già autorizzato ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con D.D. n. 1486 del 25/05/2015 e s.m.i.*

*Titolare la ditta RONCELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Comune di Brembate di Sopra, Via Lesina n. 1/A”.*

Nell’ambito dell’iter istruttorio per il rilascio della suddetta D.D., in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 12/08/2015 l’Ufficio si era riservato ulteriori valutazioni, con il coinvolgimento di A.R.P.A., in ordine alle seguenti varianti proposte dalla Ditta:

- 1) produzione delle “terre da coltivo” ottenibili da processo di recupero di rifiuti non pericolosi;
- 2) effettuazione dell’operazione di recupero (R5) sui rifiuti di cui ai codici C.E.R. 191302 “rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301” e 191304 “fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303”;
- 3) revisione della vigente prescrizione che esclude la provenienza dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170504 “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” e 200202 “terra e roccia” da siti contaminati e/o operazioni di bonifica,

demandando ad un successivo provvedimento l’approvazione delle stesse.

Con nota datata 24/02/2016 (in atti provinciali al prot. n. 12783 del 24/02/2016), successivamente integrata con note datate 09/05/2016 (in atti provinciali al prot. n. 31309 del 09/05/2016) e 25/10/2016 (in atti provinciali al prot. n. 68772 del 26/10/2016), la Ditta ha chiesto di poter apportare all’impianto le seguenti ulteriori modifiche gestionali:



**4) Aumento della potenzialità massima di messa in riserva (R13) di ciascun settore, mantenendo invariata la potenzialità massima complessiva di 13.000 mc**

La Ditta ha la necessità di aumentare la potenzialità di messa in riserva (R13) in ciascun singolo settore, mantenendo invariata la potenzialità massima complessiva di 13.000 mc. Ciò a motivo del fatto che spesso si rende necessario, per questioni logistiche e di migliore sfruttamento degli spazi e degli spostamenti, riempire un settore oltre il limite attualmente autorizzato, a discapito di un altro settore che verrebbe riempito solo parzialmente. In tal modo, potrebbero essere evitate movimentazioni interne che determinano costi e tempi aggiuntivi. Pertanto, la Ditta chiede la possibilità di aumentare la potenzialità massima di messa in riserva (R13) di ciascun settore come di seguito indicato:

Settore	Superficie (mq)	Messa in riserva (R13) attuale (mc)	Messa in riserva (R13) in variante (mc)
2	1.100	1.250	2.500
3	500	650	1.300
4	3.050	2.850	5.700
6	450	500	1.000
7	900	850	1.700
8	1.100	1.000	2.000
9	2.750	2.000	4.000
10	100	100	200
11	4.050	3.800	7.600
Totale	-	13.000	13.000 (*)

(\*) I vari settori non potranno contenere contemporaneamente la volumetria massima richiesta in variante.

La Ditta specifica che l'estensione di ciascun settore adibito alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è "conforme" (da intendersi "compatibile" - *n.d.r.*) alla potenzialità massima istantanea di messa in riserva, sia nella configurazione attuale sia in quella in incremento in variante; infatti, l'aumento della potenzialità massima di messa in riserva di ciascun settore determinerà un incremento dell'altezza media dei cumuli in ciascun settore (ricavata suddividendo la potenzialità massima di messa in riserva R13 in mc per l'estensione in mq) dall'attuale ca. 1 m a ca. 2 m, ritenendo che l'altezza media dei cumuli in ciascun settore si mantenga, comunque, contenuta.

La Ditta ribadisce che la potenzialità massima complessiva di messa in riserva (R13) si manterrà pari all'attuale, cioè 13.000 mc, oggetto della verifica di assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con provvedimento di esclusione dalla V.I.A. con nota provinciale prot. n. 106384/09-11/MM del 30/12/2014.

**5) Possibilità di ottenere dal processo di recupero (R5) anche MPS di gesso da utilizzare e commercializzare in sostituzione del gesso prelevato da cave**

Attualmente la Ditta può ricevere rifiuti a base di gesso (codice C.E.R. 170802), quali pareti in cartongesso o altri elementi di arredamento simili in cartongesso. Tali rifiuti vengono trattati unitamente agli altri rifiuti inerti per la produzione di MPS per l'edilizia conformi all'Allegato C alla Circolare Ministeriale n. 5205/2015.

La presenza di cartongesso nella formazione di tali aggregati riciclati comporta, tuttavia, alcuni problemi legati alla stabilità del prodotto (aumento della frazione fine definibile come sabbia) o legati al rilascio in ambiente di solfati; il cartongesso, infatti, deve essere mescolato agli altri materiali inerti in modo molto



mirato al fine di non aumentare la parte fine degli aggregati e di evitare la presenza significativa di solfati che determinerebbe il superamento del limite di 250 mg/l nel test di cessione sull'aggregato riciclato.


Per contro, il gesso, elemento costituente oltre il 95% del cartongesso, può avere una serie di utilizzi: la variante che la Ditta intende apportare prevede, appunto, la possibilità di trattare separatamente il rifiuto di cui al codice C.E.R. 170802 e di ottenere MPS di gesso da utilizzare e commercializzare, in sostituzione del gesso prelevato da cave (materiale più costoso e costituente una risorsa meno rinnovabile), prevalentemente:

- in agricoltura; il gesso, infatti, è considerato come il materiale di uso agricolo in assoluto più versatile poiché è uno di quei rarissimi materiali che agiscono beneficamente in tutte e tre le categorie di trattamento dei suoli: ammendante, condizionante, fertilizzante (a sostegno di ciò, la Ditta ha allegato un articolo specialistico relativo all'utilizzo del gesso nell'attività di frutticoltura);
- nelle cartiere; oltre ai minerali come il caolino, oggi si adopera quasi esclusivamente il gesso che conferisce alla carta una maggiore resistenza all'invecchiamento. Unitamente al talco, il gesso è impiegato per dare maggiore bianchezza alla carta e per preparare meglio la superficie delle carte impiegate per la stampa;
- nelle cementerie; il gesso è uno dei componenti che vengono aggiunti al clinker per formare il cemento.

La Ditta precisa che il rifiuto di gesso di cui al codice C.E.R. 170802 non verrà più sottoposto al processo di recupero R5 n. 1 (per l'ottenimento di MPS per l'edilizia conformi alla Circolare Ministeriale 5205/2005), bensì unicamente al processo di recupero denominato R5 n. 3 (per l'ottenimento di MPS di gesso da utilizzare e commercializzare in sostituzione del gesso prelevato da cave).

La Ditta evidenzia che la suddetta variante non implica alcuna modifica degli impianti di trattamento e del ciclo di lavorazione rispetto a quanto attualmente autorizzato sui rifiuti da costruzione e demolizione.

Di seguito è riportato lo schema di flusso del ciclo di gestione del rifiuto di cui al codice C.E.R. 170802 (processo di recupero R5 n. 3).



I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero R5 effettuate sul rifiuto costituito da materiale da costruzione a base di gesso dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Codice C.E.R.	Conformità	Destinazione	Note
170802	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 1587-1975, nelle seguenti classificazioni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenore di solfato di calcio diidrato (Tg):                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Classe I - <math>Tg \geq 90\%</math></li> <li>Classe II - <math>80\% \leq Tg \leq 90\%</math></li> <li>Classe III - <math>70\% \leq Tg \leq 80\%</math></li> <li>Classe IV - <math>55\% \leq Tg \leq 70\%</math></li> </ul> </li> <li>• Classificazione granulometrica:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Gruppo 1 - da 0 mm a 20 mm</li> <li>Gruppo 2 - da 20 mm a 50 mm</li> <li>Gruppo 3 - da 50 mm a 150 mm</li> <li>Gruppo 4 - da 0 mm a 150 mm</li> <li>Gruppo 5 - da 0 mm a 300 mm</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ad esclusione del parametro "solfati"</li> </ul>	Commercializzato e impiegato in sostituzione del gesso prelevato da cave, prevalentemente in agricoltura, nelle cartiere e nelle cementerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frequenza analitica semestrale</li> <li>- Scarico in cassone scarrabile coperto o in cumulo coperto</li> </ul>

La Ditta segnala che la possibilità di ottenere una MPS con le predette caratteristiche tecniche e destinazione d'uso è già stata oggetto di autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciate dalla Provincia di Pavia ed in fase di rilascio da parte della Città Metropolitana di Milano.

#### 6) Inserimento dell'operazione di recupero (R5) per il rifiuto di cui al codice C.E.R. 170506

Con D.D. n. 125 del 05/02/2016 non era stata accolta la richiesta della Ditta di poter sottoporre al processo di recupero (R5) i rifiuti di cui al codice C.E.R. 170506 (materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505) *"in quanto la natura di detto rifiuto richiede la sua sottoposizione a specifici trattamenti atti a ridurre i contaminanti presenti nella matrice lapidea"*.

La Ditta non concorda con tale motivazione adducendo i seguenti motivi:

- il materiale in questione è costituito da terre e rocce derivanti da operazioni di scavo effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali sia del reticolo idrico scolante (laghi, canali navigabili o irrigui, corsi d'acqua, bacini idrici); il materiale è, pertanto, assimilabile alle terre e rocce di cui al codice C.E.R. 170504, per il quale la Ditta è autorizzata alle operazioni di recupero R13 e R5;
- il materiale in questione è incluso nella definizione di "materiale da scavo" di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. 161 del 10/08/2012 (*materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini*); l'art. 41-bis del D.L. 69 del 21/06/2013, convertito in L. 98 del 09/08/2013, stabilisce, al comma 7, che *"l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- sia il D.M. 161/2012 (applicabile a materiali da scavo provenienti da attività o opere soggette a V.I.A. o A.I.A.) sia l'art. 41-bis del D.L. 69/2013, convertito in L. 98 del 09/08/2013 (applicabile a tutti gli altri casi) stabiliscono la procedura per applicare il regime di sottoprodotto (art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) ai materiali di scavo da destinare a *"recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali, altri utilizzi sul suolo oppure a successivo ciclo di produzione, senza la necessità di alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere"*; tali disposizioni pertanto contemplano la possibilità che il materiale in questione (compreso nella definizione di materiale da scavo) possa qualificarsi come sottoprodotto ed essere destinato agli utilizzi sopra elencati (anche nel ciclo di produzione già attualmente in essere all'interno dell'unità produttiva della scrivente);
- la procedura di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso adottata dalla ditta prevede per i rifiuti derivanti da operazioni di scavo (ad es., codici C.E.R. 170504, 170506) la verifica prima dell'avvio a recupero della non pericolosità, del rispetto del test di cessione ex D.M. 186/2006 e del rispetto della colonna A e/o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.



Per tutto quanto sopra esposto, la Ditta ritiene infondata la motivazione per la quale è stata esclusa a priori l'operazione R5 per i rifiuti di cui al codice C.E.R. 170506; infatti, nel remoto caso in cui tale materiale contenga contaminanti in concentrazione superiore ai limiti di legge, ciò emergerebbe dalle verifiche effettuate prima dell'avvio a recupero e tale materiale non verrebbe sottoposto a recupero (R5), bensì avviato ad idoneo impianto esterno.


#### 7) Aggiunta di ammendante compostato verde al terreno di coltivo prodotto

La Ditta specifica che parte dell'ammendante compostato verde ottenuto presso il proprio impianto attraverso l'attività di recupero (R3) dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 020107 e 200201 (avente cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) può venire aggiunto, in una quantità tra il 3% e il 10%, a seconda delle necessità/richieste, al terreno di coltivo prodotto presso il medesimo impianto attraverso il ciclo di gestione e trattamento di materiali da scavo ricevuti in qualità di sottoprodotti (non rifiuti) ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013 e s.m.i. e del D.M. 161/2012.

Tale operazione può avvenire all'interno dei settori adibiti allo stoccaggio degli inerti sottoprodotti "non rifiuti" (tutti i settori ad eccezione del settore n. 1 e del settore n. 5), preferibilmente al coperto, mediante l'ausilio di una pala meccanica con cui si effettua un rivoltamento del terreno di coltivo favorendo l'omogeneizzazione con l'ammendante compostato verde che viene aggiunto, con la finalità di migliorare le caratteristiche agronomiche del terreno di coltivo che viene commercializzato prevalentemente ai giardinieri.

#### Aggiornamento del diagramma di flusso del processo di recupero R5 n. 1

A seguito delle modifiche richieste (di cui ai precedenti punti 2, 5 e 6), si riporta lo schema di flusso aggiornato del processo di recupero R5 n. 1.



La Tavola "Planimetria di progetto dell'insediamento produttivo" datata Ottobre 2016, trasmessa dalla Ditta con nota datata 25/10/2016 (in atti provinciali al prot. n. 68772 del 26/10/2016) riporta la situazione aggiornata dell'impianto con le varianti richieste.



## IMPATTI AMBIENTALI

La Ditta ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interessate dalle varianti richieste siano l'aria, il rumore ed il paesaggio.

### Aria

La Ditta ritiene che le varianti non determineranno alcun incremento delle emissioni polverose rispetto all'attività attuale in quanto la produzione delle MPS di gesso non implica alcuna modifica degli impianti di trattamento e del ciclo di lavorazione rispetto a quanto attualmente condotto sui rifiuti da costruzione e demolizione. Già attualmente è previsto che, al fine di evitare il sollevamento e la dispersione di emissioni polverose, i rifiuti/prodotti che si presentano in forma pulverulenta vengano stoccati e movimentati esclusivamente sulle aree coperte.

### Rumore

La Ditta ritiene che le varianti non determineranno alcun incremento delle emissioni rumorose rispetto all'attività attuale in quanto la produzione delle MPS di gesso non implica alcuna modifica degli impianti di trattamento e del ciclo di lavorazione rispetto a quanto attualmente condotto sui rifiuti da costruzione e demolizione.

### Paesaggio

La Ditta evidenzia che l'aumento della potenzialità massima di messa in riserva (R13) di ciascun settore determinerà un incremento dell'altezza media dei cumuli in ciascun settore (ricavata suddividendo la potenzialità massima di messa in riserva R13 in mc per l'estensione in mq), dall'attuale ca. 1 m a ca. 2 m; l'altezza media dei cumuli si mantiene comunque ridotta e, inoltre, la potenzialità massima complessiva di messa in riserva si mantiene pari agli attuali 13.000 mc. Per i suddetti motivi, la Ditta ritiene che le varianti non determinino impatti significativi sulla componente paesaggio.

## CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni esposte, per gli effetti di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta ritiene che le varianti richieste non determineranno significative ripercussioni sull'ambiente rispetto a quanto previsto e valutato nel procedimento istruttorio di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., concluso con esito di non assoggettabilità con nota provinciale prot. n. 106384/09-11/MM del 30/12/2014.

## **INCONTRO TECNICO DEL 25/02/2016**

In data 25/02/2016 (come da verbale della Conferenza di Servizi del 12/08/2015) si è tenuto un incontro tecnico al fine di valutare le varianti indicate ai punti 1), 2) e 3) che precedono oggetto dell'originaria richiesta di varianti.

All'incontro hanno partecipato: il Servizio Rifiuti provinciale, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo e la Ditta RONCELLI COSTRUZIONI S.r.l..

Nel corso dell'incontro A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Bergamo, con riferimento alle varianti di cui ai precedenti punti 2) e 3), ha fornito le seguenti indicazioni tecniche:

- ⇒ *“per quanto attiene al punto 2) – effettuazione dell'operazione di recupero (R5) sui rifiuti di cui ai codici C.E.R. 191302 “rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301” e 191304 “fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303” – si ritiene ammissibile il recupero del solo codice C.E.R. 191302 limitatamente a frazioni inerti di origine naturale e/o artificiale. Tali rifiuti, provenendo da siti contaminati e/o operazioni di bonifica, dovranno rispettare le condizioni sotto riportate relative ai codici C.E.R. 170504 e 200202;*
- ⇒ *per quanto riguarda il punto 3) – revisione della vigente prescrizione che esclude la provenienza dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170504 “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” e 200202 “terra e roccia” da siti contaminati e/o operazioni di bonifica – si ritiene ammissibile quanto richiesto dalla Ditta a condizione che tali rifiuti:*
  - *provengano da bonifiche approvate con documentazione attestante l'iter amministrativo concluso;*
  - *rientrano nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;*
  - *siano accompagnati dal test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. al fine di valutarne il possibile recupero”.*



L'incontro tecnico si è concluso nel seguente modo:

*"La Provincia di Bergamo:*

⇒ *in merito alla variante di cui al precedente punto 1):*

- *considerati gli utilizzi delle "terre da coltivo" proposti dalla Ditta;*
- *appurato che non esistono, ad oggi, norme standard di riferimento relative alla produzione di "terre da coltivo" da attività di recupero di rifiuti;*
- *preso atto che la Ditta intende proporre, quale norma standard di riferimento, la Relazione tecnico-agronomica datata Giugno 2015 redatta dal dott. for. Stefano D'Adda,*  
*ritiene opportuno che si proceda ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione), di competenza regionale. Si valuterà, di concerto con la Regione Lombardia, la possibilità/opportunità che venga trasmessa direttamente dalla Provincia agli Uffici regionali l'istanza ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;*

⇒ *in merito alla variante di cui al precedente punto 2), accoglie la richiesta della Ditta di poter sottoporre a recupero (R5) i rifiuti limitatamente al codice C.E.R. 191302, secondo le sopra riportate indicazioni tecniche fornite da A.R.P.A. Lombardia;*

⇒ *in merito alla variante di cui al precedente punto 3), accoglie la richiesta della Ditta di riformulare la vigente prescrizione relativa alla limitazione sui codici C.E.R. 170504 e 200202, secondo le sopra riportate indicazioni tecniche fornite da A.R.P.A. Lombardia".*

Con nota provinciale prot. n. 32546/09-11/LA del 12/05/2016 (di trasmissione del verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 25/02/2016) è stato precisato – ad integrazione di quanto riportato nelle "Conclusioni" del verbale stesso – che *"a seguito di colloqui intercorsi con gli Uffici regionali, lo scrivente Servizio richiederà formalmente alla Regione Lombardia un parere circa la corretta procedura da seguire relativamente alla variante di cui al punto 1) del medesimo verbale (produzione delle "terre da coltivo" ottenibili da processo di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi)".*

Con nota datata 30/05/2016 (in atti provinciali al prot. n. 36877 del 31/05/2016) la Ditta, *in attesa che la Regione Lombardia fornisca indicazioni circa la corretta procedura da seguire relativamente alla variante relativa alle terre da coltivo*, ha chiesto di procedere e concludere in maniera indipendente l'iter istruttorio relativo alle seguenti varianti:

- *operazione R5 sui rifiuti di cui al codice C.E.R. 191302;*
- *revisione della vigente prescrizione che esclude la provenienza dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170504 e 200202 da siti contaminati e/o operazioni di bonifica;*
- *aumento della potenzialità massima di messa in riserva di ciascun settore, mantenendo invariata la potenzialità massima complessiva di 13.000 mc;*
- *possibilità di ottenere dal processo di recupero R5 anche Materie Prime Secondarie di gesso da utilizzare e commercializzare in sostituzione del gesso prelevato da cave;*
- *possibilità di sottoporre all'operazione R5 il rifiuto di cui al codice C.E.R. 170506;*
- *possibilità di aggiunta dell'ammendante compostato verde al terreno di coltivo prodotto da materiali da scavo (non rifiuti),*

riconducibili alle varianti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) che precedono.

#### **PARERI PERVENUTI**

Con nota prot. n. 22290 del 08/03/2016 (in atti provinciali al prot. n. 16141 del 08/03/2016) l'A.T.S. Bergamo – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha trasmesso le seguenti osservazioni (riguardanti la richiesta della Ditta di poter ottenere dal processo di recupero R5 anche MPS di gesso, quali pareti in cartongesso e altri elementi in cartongesso):

1. **"Emissioni in atmosfera:** Si ribadisce, come già evidenziato per le osservazioni rilasciate in occasione delle precedenti autorizzazioni, la necessità di adottare tutte le precauzioni impiantistiche, gestionali e procedurali, sul contenimento della polverosità che le operazioni di movimentazione, frantumazione e deposito e la manipolazione dei materiali in cartongesso comportano.
2. **Protocolli di Verifica delle Conformità:** E' essenziale mantenere attivo il Protocollo sul controllo della conformità dei materiali in entrata per il controllo materiali contenenti AMIANTO".



## CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 rimane invariato rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 125 del 05/02/2016.

## OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Si conviene circa il fatto che dalle modifiche richieste non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Come richiesto dalla Ditta, la presente Scheda tecnica non riguarda la variante relativa alla possibilità di produzione delle "terre da coltivo" ottenibili da processo di recupero di rifiuti non pericolosi (processo di recupero R5 n. 2 che prevede l'utilizzo, fra gli altri, di rifiuti costituiti da ceneri di cui ai codici C.E.R. 100101, 100103, 100115, 100117, 190112 e 190114), che sarà oggetto di separata istruttoria.

Si procede altresì ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, con valutazione delle integrazioni fornite dalla Ditta in esito alla Conferenza di Servizi del 12/08/2015, visto il parere espresso da A.R.P.A. nell'ambito dell'incontro tecnico del 25/02/2016, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito alle varianti richieste dalla Ditta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sulla base della documentazione progettuale inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

## PRESCRIZIONI

1. Il punto 2 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 125 del 05/02/2016 è sostituito dal seguente:

"i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13 – R3 compostaggio – R3 – R4 – R5 – R12), con le relative limitazioni, sono identificati dai codici C.E.R. riportati nella seguente tabella":

Codici C.E.R.	Descrizione	R13	R3	R5	R12
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X		X	
010409	scarti di sabbia e argilla	X		X	
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X		X	
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	X		X	
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X		X	
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X		X	
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X		X	
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	X		X	
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	X	X <sup>1</sup>		
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X <sup>2</sup>		X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	X <sup>2</sup>		X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X		X	
101203	polveri e particolato	X		X	
101206	stampi di scarto	X		X	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		X	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X		X	



Codici C.E.R.	Descrizione	R13	R3	R5	R12
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X			X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X			X
120103	limatura, scagli e polveri di metalli non ferrosi	X			X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X			X
150101	imballaggi di carta e cartone	X			X
150102	imballaggi di plastica	X			X
150103	imballaggi in legno	X	X <sup>2</sup>		X
150104	imballaggi metallici	X			X
150105	imballaggi compositi	X			X
150106	imballaggi in materiali misti	X			X
150107	imballaggi di vetro	X			X
150109	imballaggi in materia tessile	X			X
160117	metalli ferrosi	X			X
160118	metalli non ferrosi	X			X
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101	X			
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103	X			
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X			
170101	Cemento	X		X	
170102	Mattoni	X		X	
170103	mattonelle e ceramiche	X		X	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	X		X	
170201	Legno	X	X <sup>2</sup>		X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X		X	
170401	rame, bronzo, ottone	X			X
170402	Alluminio	X			X
170403	Piombo	X			X
170404	Zinco	X			X
170405	ferro e acciaio	X			X
170406	Stagno	X			X
170407	metalli misti	X			X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X		X	
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505	X		X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X		X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X		X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	X		X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X		X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X			X
190118	rifiuti della pirólisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X			X
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X			
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X			X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X			X
191201	carta e cartone	X			X
191202	metalli ferrosi	X			X
191203	metalli non ferrosi	X			X
191204	plastica e gomma	X			X
191205	Vetro	X			X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X <sup>2</sup>		X



Codici C.E.R.	Descrizione	R13	R3	R5	R12
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		X	
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	X		X	
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelle di cui alla voce 191303	X			
200101	carta e cartone	X			X
200102	Vetro	X			X
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X <sup>2</sup>		X
200139	Plastica	X			X
200140	Metalli	X			X
200201	rifiuti biodegradabili	X	X <sup>1</sup>		
200202	terra e roccia	X		X	

<sup>1</sup> Trattamento preliminare seguito da compostaggio per la "frazione verde" e trattamento per la "frazione legnosa"

<sup>2</sup> Limitatamente ai rifiuti costituiti da legno vergine

"L'origine dei rifiuti in ingresso deve essere nota; i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione devono essere esenti da amianto e non possono essere ritirati:

- rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose;
- rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose.

I rifiuti di cui ai codici C.E.R. di seguito elencati possono essere ritirati esclusivamente se rispettanti quanto segue:

- a) 010408, 010409, 010410, 010412, 010413: limitatamente a materiali inerti in pezzatura e forma varia derivanti da attività di lavorazione di materiali lapidei, attività estrattive, chiarificazione o decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti. È escluso il trattamento delle marmoresine;
- b) 010504, 010507, 010508: limitatamente a detriti e fanghi di perforazione derivanti da:
  - attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine;
  - ricerca e coltivazione geotermica;
  - perforazioni per ricerche e coltivazioni minerarie in generale;
  - perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua, con presenza/a base di acqua/bentonite, di acqua/bentonite/barite, di olio/organo-smectiti/barite con eventuale presenza di terriccio (in riferimento ai fanghi), contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 10 mg/Kg sul secco ( $C \leq 12$ ), a 50 mg/Kg sul secco ( $C > 12$ ), IPA <10 ppm;
- c) 020107: limitatamente ai rifiuti ligneo-cellulosici;
- d) 101201, 101203, 101206, 101208: limitatamente a materiali ceramici e laterizi derivanti dalla fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale da costruzione smaltati e dall'attività di produzione di laterizi e argilla espansa e perlite espansa;
- e) 161102, 161104, 161106: limitatamente a rifiuti derivanti da demolizioni di isolanti termici in processi di fusione e/o termici, industria di produzione dei refrattari;
- f) 170504, 200202: se provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica, dovranno:
  - provenire da bonifiche approvate con documentazione attestante l'iter amministrativo concluso;
  - avere concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - essere accompagnati dal test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. al fine di valutarne il possibile recupero;
- g) 170506: limitatamente a limi, argille, sabbie e ghiaie derivanti da attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia dei bacini idrici, con: idrocarburi totali <30 mg/kg s.s.; PCB <0,01 mg/kg s.s.; IPA <1 mg/kg s.s.; pesticidi organoclorurati <0,01 mg/kg s.s.; concentrazioni di inquinanti per gli altri parametri inferiori ai limiti della colonna A e/o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; coliformi fecali <20 MPN in 100 ml; salmonelle assenti in 5.000 ml. Potranno essere ritirati unicamente se costituiti da materiali essiccati ed eventualmente igienizzati, perfettamente stabilizzati, non putrescibili e non maleodoranti, al fine di evitare l'innescò di fenomeni di fermentazione tali da comportare l'insorgenza di odori molesti;



- h) 170604: limitatamente a calcestruzzo alleggerito o cellulare, argilla espansa, vermiculite espansa, pomice, esclusi lana di roccia, lana di vetro e amianto;
- i) 190118: limitatamente ai rifiuti ferrosi;
- j) 191209: limitatamente a rifiuti allo stato solido costituiti da materiali lapidei. La natura lapidea del rifiuto dovrà essere dichiarata nel FIR;
- k) 191302: limitatamente alle frazioni inerti di origine naturale e/o artificiale (ad esempio rocce, ghiaie, sabbie, frammenti di calcestruzzo e laterizio, etc.). I rifiuti dovranno:
- provenire da bonifiche approvate con documentazione attestante l'iter amministrativo concluso;
  - avere concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - essere accompagnati dal test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. al fine di valutarne il possibile recupero;
- l) 191304: limitatamente ai fanghi inerti di origine naturale;
- m) 200201: limitatamente ai rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale”;
2. per i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170508 e 170802, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo se accompagnati da analisi di classificazione, comprensiva del parametro “amianto”, attestante la non pericolosità della partita conferita;
3. sui rifiuti in ingresso di cui al codice C.E.R. 170802 dovrà essere effettuata una verifica visiva dell'effettiva corrispondenza della tipologia di rifiuto rispetto a quanto indicato nel FIR. In particolare modo, in fase di scarico, dovrà essere verificata l'assenza di frammenti di lastre cemento amianto o floccato o altre frazioni non conformi nei rifiuti di gesso. Qualora in fase di scarico si rilevassero non conformità rispetto a quanto specificato, l'operazione dovrà essere interrotta ed il rifiuto dovrà essere caricato sul mezzo e respinto, avviando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di carichi respinti;
4. dovranno essere adottate tutte le precauzioni impiantistiche, gestionali e procedurali, tese al contenimento della polverosità che le operazioni di movimentazione, frantumazione e deposito e la manipolazione dei materiali in cartongesso comportano;
5. il punto 6 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 125 del 05/02/2016 viene sostituito dal seguente:  
 “le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate dovranno, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, essere conformi a quanto di seguito indicato:  
 => dall'operazione di recupero (R5) dei rifiuti:
- denominati “rifiuti da attività di costruzione e demolizione” riconducibili alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – punto 7.1 (codici C.E.R. 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904) o ad esso assimilati (codice C.E.R. 170604), punto 7.6 (codice C.E.R. 170302) e punto 7.11 (codice C.E.R. 170508);
  - denominati “terre e rocce, minerali e fanghi” riconducibili alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – punto 7.31-bis (codice C.E.R. 170504) o ad esso assimilati (codici C.E.R. 191209, 191302, 200202), punto 7.14 (codici C.E.R. 010504, 010507) o ad esso assimilati (codice C.E.R. 010508), 12.2 (codice C.E.R. 170506);
  - denominati “cocciami e rifiuti ceramici” riconducibili alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – punto 7.2 (codici C.E.R. 010408, 010410, 010413), punto 7.3 (codici C.E.R. 101201, 101206, 101208), punto 7.4 (codici C.E.R. 101203, 101206, 101208) e punto 12.7 (codici C.E.R. 010409, 010412),
- si otterranno materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. In caso di utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, aree verdi e recuperi ambientali, dovranno, comunque, rispettare i limiti della Tabella 1 (colonne A o B) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in funzione della specifica destinazione d'uso del sito a cui sono destinati. Qualora, nella produzione dei predetti materiali, sia previsto l'utilizzo di rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170504, 170506, 191302 e 200202, i medesimi materiali potranno essere destinati a siti con destinazione d'uso di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo



V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. solo se ottenuti dal recupero di rifiuti di cui ai codici C.E.R. 170504, 191302 e 200202 con concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti di colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

⇒ dall'operazione di recupero (R5) dei rifiuti di cui al codice C.E.R. 170802 "materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801", riconducibili alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – punto 7.1, si otterranno prodotti conformi:

- alla norma ISO 1587-1975, nelle seguenti classificazioni:

Tenore di solfato di calcio diidrato (Tg):

*Classe I –  $Tg \geq 90\%$*

*Classe II –  $80\% \leq Tg \leq 90\%$*

*Classe III –  $70\% \leq Tg \leq 80\%$*

*Classe IV –  $55\% \leq Tg \leq 70\%$*

Classificazione granulometrica:

*Gruppo 1 - da 0 mm a 20 mm*

*Gruppo 2 - da 20 mm a 50 mm*

*Gruppo 3 - da 50 mm a 150 mm*

*Gruppo 4 - da 0 mm a 150 mm*

*Gruppo 5 - da 0 mm a 300 mm*

- al test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ad esclusione del parametro "solfati".

I suddetti prodotti dovranno essere costituiti integralmente da gesso; la presenza di altre frazioni estranee (carta, legno, metalli, plastica, etc.) dovrà, comunque, essere trascurabile ed inferiore al 0,1% in peso;

⇒ dall'operazione di recupero (R3) dei rifiuti denominati "scarti di legno e sughero e imballaggi di legno, costituiti da legno vergine" riconducibili alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – punti 9.1 e 9.2 (codici C.E.R. 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138), si otterranno materiali aventi caratteristiche conformi alle norme tecniche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano;

⇒ dall'operazione di recupero (R3 – compostaggio) dei rifiuti denominati "frazione verde" separata nelle fasi preliminari di selezione/cernita manuali e di triturazione e vagliatura dei rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale e dalla silvicoltura, riconducibili alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – punto 16.1 (codice C.E.R. 200201) o ad esso assimilati (codice C.E.R. 020107) si otterrà un ammendante avente caratteristiche conformi a quelle fissate dal D.Lgs 75/2010 e s.m.i. ("ammendante compostato verde" di cui al paragrafo 2, punto 4 dell'Allegato 2 al medesimo D.Lgs 75/2010 e s.m.i.);

⇒ dall'operazione di recupero (R3) mediante triturazione dei rifiuti denominati "frazione legnosa" separata nelle fasi preliminari di selezione/cernita manuali e di triturazione e vagliatura dei rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale e dalla silvicoltura nonché nella fase di vagliatura effettuata sul compost al termine della fase maturazione, riconducibili alle tipologie di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. – punto 16.1 (codice C.E.R. 200201) o ad esso assimilati (codice C.E.R. 020107), si otterrà un prodotto (biomassa legnosa) avente caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 17225-1 destinato ad essere utilizzato come fonte combustibile per la produzione di energia.

La caratterizzazione della conformità dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero (R5) dei rifiuti alle caratteristiche previste dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 andrà effettuata per lotti aventi dimensione massima pari a 3.000 mc.

Ciascun lotto andrà identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni: denominazione prodotto, n° lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità.

La cartellonistica da apporre ai cumuli costituiti dal prodotto già analizzato, in caso di utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e recuperi ambientali, dovrà altresì riportare l'indicazione del riferimento alla Tabella 1 (colonne A o B) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla quale riferire la conformità del prodotto costituente l'ammasso.

Potranno essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti di prodotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

L'integrazione tra frazioni ottenute dal trattamento di rifiuti diversi o fra diversi rifiuti in fase di alimentazione all'impianto di trattamento dovrà garantire, nel prodotto finale, che ogni componente di



cui alla voce "PARAMETRI" degli allegati da C1 a C5 alla alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205 del 15/07/2005 risulti presente in percentuale conforme a quella indicata alla voce "LIMITE" nei medesimi allegati.

I prodotti ottenuti dall'operazione di recupero (R5) dei soli rifiuti di gesso (codice C.E.R. 170802) dovranno essere sottoposti a caratterizzazione tecnica semestrale per la verifica del tenore di solfato di calcio diidrato (Tg) e per la classificazione della granulometria secondo la norma ISO 1587-1975. L'analisi dell'eluato ai sensi dell'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. dovrà essere effettuata con esclusione del parametro solfato, con una frequenza temporale di sei mesi e, comunque, ogni 100 t di materiale (gesso prodotto). Ai fini dell'utilizzo in agricoltura, la Ditta dovrà operare nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 75/2010 e s.m.i.

I prodotti/materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) autorizzate dovranno essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo. I certificati relativi alle marcature CE necessarie a seconda dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. I documenti di accompagnamento dei prodotti in uscita dovranno riportare la descrizione del prodotto ed il riferimento al lotto di produzione.

Il prodotto finale (compost) ottenuto dall'operazione di recupero (R3 - compostaggio), prima della sua commercializzazione/utilizzo, dovrà presentare le caratteristiche previste per gli "Ammendanti" indicati in Allegato 2 al D.Lgs 75/2010 e s.m.i. per lo specifico ammendante ottenuto ed immesso sul mercato ("Ammendante compostato verde" di cui al paragrafo 2, punto 4 dell'Allegato 2 al D.Lgs 75/2010 e s.m.i.). La verifica dovrà comprendere tutti i parametri chimico-fisici e microbiologici e l'indice di germinazione di cui all'Allegato 2 al D.Lgs 75/2010 e s.m.i., integrati con la dichiarazione dell'Indice di Respirazione Dinamico (da determinarsi con metodo dinamico come da Allegato C alla D.G.R. VII/12764 del 16/04/2003).

Le analisi del prodotto ottenuto dovranno essere svolte per ogni ciclo di compostaggio, con riferimento a tutti i parametri di cui sopra; i relativi referti analitici dovranno essere trasmessi alla Provincia di Bergamo e all'A.R.P.A. - Dipartimento di Bergamo, con cadenza semestrale. Ciascun lotto dovrà avere un volume massimo di 2.000 mc e andrà identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni (n. lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità). Potranno essere impiegati e/o commercializzati lotti di prodotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce.

Parte dell'ammendante compostato verde ottenuto prodotto presso l'impianto potrà essere aggiunto, in una quantità tra il 3% e il 10%, a seconda delle necessità/richieste, al terreno di coltivo prodotto presso il medesimo impianto attraverso il ciclo di gestione e trattamento di materiali da scavo ricevuti in qualità di sottoprodotti (non rifiuti) ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013 e s.m.i. e del D.M. 161/2012. Tale operazione dovrà essere effettuata all'interno dei settori adibiti allo stoccaggio degli inerti sottoprodotti "non rifiuti" (tutti i settori ad eccezione del settore n. 1 e del settore n. 5), preferibilmente al coperto, mediante l'ausilio di una pala meccanica con cui sarà effettuato un rivoltamento del terreno di coltivo favorendo l'omogeneizzazione con l'ammendante compostato verde, con la finalità di migliorare le caratteristiche agronomiche del terreno di coltivo stesso (che sarà successivamente commercializzato prevalentemente ai giardinieri).

Sul prodotto finale (biomassa legnosa) ottenuto dall'operazione di recupero (R3) le verifiche di conformità alle norme tecniche di settore (UNI EN ISO 17225-1) dovranno essere effettuate per lotti non superiori a 600 mc, in ogni caso entro 6 mesi dal trattamento e, comunque, prima della commercializzazione. Ciascun lotto andrà identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni (n. lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità).

Le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero autorizzate:

- ⇒ dovranno soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare le normative e gli standard esistenti applicabili ai corrispondenti prodotti/materie prime;
- ⇒ potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'impiego di tali prodotti materiali, con le caratteristiche prescritte, sia ammesso dalle specifiche norme di settore.

Il loro utilizzo non dovrà comportare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli dei prodotti e delle materie ottenuti dall'impiego di materie prime vergini.

Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero dovranno essere effettuate per partite omogenee avendo, quindi, campioni rappresentativi che identifichino i carichi in ingresso all'impianto.



ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili alla destinazione di recupero”;

6. il punto 7 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 125 del 05/02/2016 viene sostituito dal seguente:

“restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali:

- derivanti da operazioni di recupero classificate come R12, R13;
- derivanti dalle operazioni di recupero R3, R5 non rispondenti alle norme di cui al precedente punto 5;
- di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
- che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”;

7. in riferimento ai rifiuti di cui ai codici C.E.R. che devono essere accompagnati in ingresso dal test di cessione al fine di valutarne il possibile recupero (R5), ove detto test non sia conforme ai limiti di cui all’Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (ferme restando le rimanenti condizioni a cui è subordinata la loro accettazione) è esclusa la possibilità di avviare i medesimi rifiuti al recupero (R5) presso l’impianto. Tali rifiuti potranno, pertanto, essere solo messi in riserva (R13) per il successivo conferimento presso impianti terzi autorizzati di recupero/smaltimento finali;

8. il punto 2 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 307 del 13/02/2014 viene sostituito dal seguente:

“l’impianto deve essere conforme alle seguenti planimetrie:


- Tavola n. 2B “Planimetria di progetto dell’insediamento produttivo” datata Ottobre 2016, allegata alla presente Scheda tecnica;
- Tavola n. 4 “Sezioni rappresentative di progetto – Pianta e sezioni del nuovo capannone” datata Giugno 2015;
- Tavola n. 7 “Schema fognario” datata 24 Ottobre 2014”;

9. al terreno di coltivo prodotto presso l’impianto attraverso il ciclo di gestione trattamento di materiali da scavo ricevuti in qualità di sottoprodotti (non rifiuti) potrà essere aggiunto solo “Ammendante compostato verde” ottenuto presso il medesimo impianto che presenta le caratteristiche previste dal D.Lgs. n.75/2010;

10. nel rispetto del quantitativo massimo complessivo autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti all’operazione di messa in riserva (R13), pari a 13.000 mc, i vari settori adibiti alla messa in riserva (R13) dei rifiuti non potranno contenere contemporaneamente la volumetria massima richiesta in variante;

11. dovranno essere rispettate, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le disposizioni e le prescrizioni riportate nelle D.D. n. 556 del 09/03/2012, D.D. n. 739 del 23/03/2012, D.D. n. 636 del 25/03/2013, D.D. n. 1909 del 17/09/2013, D.D. n. 307 del 13/02/2014 e D.D. n. 125 del 05/02/2016.


L’Istruttore agro-ambientale



Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Servizio



Visto: Il Dirigente del Servizio



# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_  
per 15 giorni consecutivi.

Bergamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro